

Roma 3 marzo 1913

att
Onorevole Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

ROMA

In seguito alla mia domanda di concessione della Agenzia generale per la Libia (Tripolitania e Cirenaica) ed al colloquio avuto con la S.V. Illma nel giorno 1 corrente, mi permetto di sottoporre a codesta On.le Direzione generale le condizioni speciali che dovrebbero, data la specialità della concessione e della ragione dove l'Agenzia generale sarebbe chiamata ad agire, essere stabilite nell'atto di concessione medesima.

E' superfluo premettere che nella Libia non avrò da rilevare ed amministrare alcun portafoglio (che non esiste), e dovrò organizzare ex novo la produzione degli affari e suscitare, se non nella popolazione italiana ed israelitica, certamente in quella araba, che non ne ha ancora alcuna idea, l'interessamento alla nostra forma di previdenza. Aggiungo bensì che io ed i valorosi collaboratori tecnici ed amministrativi che ho già associato al mio lavoro (di cui qualcuno vecchio conoscitore dei luoghi, dei costumi e della lingua) intendiamo di spiegare per il conseguimento dei migliori risultati la più grande energia, ed organizzare l'Agenzia generale con le Sub-Agenzie e produttori in quella larghezza, decoro e maggiore sviluppo che sono indispensabili ad impressionare le popolazioni orientali ed accattivarne l'animo.

Nell'interesse quindi dell'Istituto Nazionale, che ci affiderà un mandato arduo ma di cui abbiamo anche politicamente la piena coscienza, e nell'interesse nostro, crediamo necessario quanto segue;

Che, insieme con la produzione generale degli affari di assicurazione sulla vita umana, ci si accordino per la Libia le assicurazioni collettive e quelle popolari ed operaie di cui all'art. 1 del Capitolato;

Che la concessione dell'Agenzia Generale sia fatta almeno per la durata di anni sei;

Che ci sia data la facoltà (trattandosi di un territorio dove nessuna forma d'assicurazione è impiantata) di occuparci delle assicurazioni sugli incendi, sugli infortuni e cessione quinto, in quella forma e quelle modalità e in rappresentanza di quegli Enti che l'Istituto Nazionale ci additerà;

Che l'Agente Generale non sia obbligato per il primo anno ad un minimo di produzione, il quale dovrà essere in seguito fissato di comune accordo; e che non quindi modificate analogamente le penalità previste dal secondo comma dell'art. 4 del Capitolato;

Che, mancando in Libia l'amministrazione di un portafoglio dovendosi creare ex novo l'organizzazione della produzione, non sia fatto obbligo provvisoriamente all'Agente Generale concessionario di alcuna cauzione, ed in ogni evento, che questa sia limitata al-



la garanzia della graduale organizzazione della produzione;

Che l'Agente Generale possa avvalersi per la produzione degli affari, oltre delle persone indicate nell'articolo 7 del Capitolato, dei Direttori ed Insegnanti delle Scuole Governative nella Libia, ed eventualmente di altri Impiegati governativi;

Che il materiale di scrittura e le polizze cogli annessi titoli e tutto quanto altro occorra secondo gli usi locali sia redatto nelle due lingue italiana ed araba;

Che sia regolata dall'Istituto Nazionale in modo equo e non lesivo agli interessi dell'Agenzia Generale la facoltà di trasferimento di determinate polizze ad altra Agenzia di cui all'art. 2 del Capitolato, trattandosi di un territorio dove la popolazione non stabile è relativamente in prevalenza; e che sia similmente regolata la questione delle assicurazioni militari, trattandosi di territorio dove i militari sono moltissimi.

In fine, l'Istituto Nazionale, date le condizioni specialissime dell'Agenzia Generale della Libia, concederà all'Agente Generale un contributo alle ingenti spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale e delle Agenzie locali, per il fitto dei locali e loro arredamento, per gli assegni agli Agenti, al personale produttivo, al personale degli interpreti, al personale contabile amministrativo e di servizio e per tutte le spese inerenti all'organizzazione. Dai calcoli più accurati fatti, senza alcuna superfluità ma

senza lesineria, incompatibile con le popolazioni orientali, non bisognano meno di lire italiane 3.000-- per ciascun mese. Ora l'Istituto dovrebbe concorrere nelle spese suddette almeno per due terzi, cioè per lire 2.000 -- mensili, s'intende ciò per il primo anno, gli altri anni seguenti il contributo dell'Istituto potrebbe secondo i casi essere diminuito o cessare del tutto.

Similmente nell'interesse del maggiore sviluppo della produzione, dovrebbe l'Istituto sin da principio assegnare all'Agenzia Generale un'extra-provvigione del 5 % sulla produzione di primo anno (premi di primo anno) con la facoltà di poterne disporre per incoraggiare i migliori Agenti locali, Ispettori speciali e produttori.

Con ogni osservanza

A. J. Posenz